



Settore I - TECNICO -
- Servizio Viabilità' - Trasporti - Autoparco -
COSAP e Masterplan Competenti -

Alla Prefettura di PESCARA
prefettura.prefpe@pec.interno.it

Alla Questura di PESCARA
gab.quest.pe@pecps.poliziadistato.it

Alla Regione Abruzzo Ass.to ai Trasporti di PESCARA
dpe@pec.regione.abruzzo.it

Alla Provincia di CHIETI
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Alla Provincia di TERAMO
provincia.teramo@legalmail.it

Alla Provincia di L'AQUILA
urp@cert.provincia.laquila.it

Al Comando Provinciale dei Carabinieri PESCARA
tpe39011@pec.carabinieri.it

Al Comando Polizia Stradale PESCARA
sezpolstrada.pe@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Vigili del Fuoco di PESCARA
com.pescara@cert.vigilfuoco.it

All' ENEL di PESCARA
eneldistribuzione@pec.enel.it

All'Azienda Sanitaria Locale
- Servizio emergenza 118 PESCARA
aslpe@pec.it

Alla Direzione Prov.le Poste Italiane di PESCARA
amorosog@posteitaliane.it

Al Comando Carabinieri - Nucleo Forestale -
Viale Riviera n° 301 PESCARA
fpe42599@pec.carabinieri.it

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della PROVINCIA DI PESCARA (vedi allegato)

Al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale
Dott. Giulio HONORATI SEDE

Alla Soc. T.U.A. PESCARA

Al PRESIDENTE della PROVINCIA DI PESCARA
Antonio ZAFFIRI SEDE

All' Agente Sorvegliante :
Geom. Alberto GIANCATERINO SEDE

Si trasmette l'unita ordinanza con la quale è stato disposto che tutti i veicoli che circolano lungo le strade gestite da questa Provincia siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio per il periodo compreso dal 15.11.2021 al 15.04.2022.

I Sigg.ri Sindaci in indirizzo sono pregati di dare all'allegata Ordinanza la massima diffusione.

Gli Agenti Sorveglianti, cui la presente è diretta per conoscenza, sono incaricati di apporre la prescritta segnaletica regolamentare.

La Polizia Stradale, la Polizia Provinciale, i Carabinieri ed il Corpo Forestale sono pregati di attivare il servizio di vigilanza in tale senso.

Pescara, 18.10.2021

Il Dirigente
del Settore I - TECNICO -
(ing. Luigi URBANI)

Provincia di Pescara
www.provincia.pescara.it

Piazza Italia n. 30 65121 Pescara
Tel. 085/3724426 - 454

ALLEGATO

COMUNI PROVINCIA DI PESCARA

Comune di Abbateggio
Comune di Alanno
Comune di Bolognano
Comune di Brittoli
Comune di Bussi
Comune di Cappelle sul Tavo
Comune di Caramanico Terme
Comune di Carpineto Nora
Comune di Castiglione a Casauria
Comune di Catignano
Comune di Cepagatti
Comune di Città Sant'Angelo
Comune di Civitavecchia
Comune di Civitella Casanova
Comune di Collecervino
Comune di Corvara
Comune di Cugnoli
Comune di Elice
Comune di Farindola
Comune di Lettomanoppello
Comune di Loreto Aprutino
Comune di Manoppello
Comune di Montebello di Bertona
Comune di Montesilvano
Comune di Moscufo
Comune di Nocciano
Comune di Penne
Comune di Pescosansonesco
Comune di Pianella
Comune di Picciano
Comune di Pietranico
Comune di Popoli
Comune di Roccamorice
Comune di Rosciano
Comune di Salle
Comune di Sant'Eufemia a Maiella
Comune di San Valentino in A. C.
Comune di Scafa
Comune di Serramonacesca

Comune di Spoltore
Comune di Tocco da Casauria
Comune di Torre de' Passeri
Comune di Turrivalignani
Comune di Vicoli
Comune di Villa Celiera



Settore I - TECNICO -
- Servizio Viabilità - Trasporti - Autoparco -
COSAP e Masterplan Competenti -

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI. PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE IN CONDIZIONI DI VIABILITA' INVERNALE.

ORDINANZA n° 05 del 02.11.2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I DELLA PROVINCIA DI PESCARA :

VISTO CHE l'art. 6 comma 4 lett. e) del D.Lgs. n° 30 aprile 1992, n° 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n° 120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antidrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio"*;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antidrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

Considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

Ritenuto necessario confermare, per tutelare la pubblica incolumità, la prescrizione per i veicoli transitanti lungo le strade provinciali nelle tratte extraurbane prevalentemente montane e collinari elencate nel dispositivo e per i periodi temporali ivi precisati, l'obbligo di essere muniti, in caso di presenza dei fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero di avere a bordo, in assenza di fenomeni atmosferici avversi, *mezzi antidrucciolevoli o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio*;

Dato atto che i responsabili di comparto hanno provveduto all'individuazione delle tratte stradali lungo le quali, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale (novembre - aprile), a secondo della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi antidrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

Ritenuto necessario adottare idonea ordinanza in merito ai sensi dell'art.5 comma 3 e dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs. n° 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della Circolazione;

ORDINA

l'obbligo che i veicoli circolanti siano muniti di mezzi antidrucciolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera e), per tutto il periodo compreso dal 15 Novembre 2021 al 15 Aprile 2022, sulle tratte extraurbane delle strade provinciali prevalentemente montane e collinari come di seguito elencate:

Provincia di Pescara
www.provincia.pescara.it

Piazza Italia n. 30 65121 Pescara
Tel. 085/3724426 - 454

Comparto NORD

	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
ZONA 1	8	28+800	Penne - B.Cupoli - B. Mirri - Rigopiano - Vado Sole
	9	8+000	Bivio Cupoli - Roccafinadamo - Arsita
	10	19+100	SS 81 - Montebello - Farindola - B. Mirri
	19	6+700	Collefreddo - Fiorano - Collatuccio

	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
ZONA 2	11	3+800	Vestea - Montebello di Bertona
	31	5+600	Tarallo - Madonna delle Grazie - Vestea
	32	10+500	B. Vestea - Villa Celiera - Voltigno
	33	23+100	Mirabello - Civitella C. - Princialunga
	34	9+100	B. Catignano - Vicoli - B. Civitella
	35	10+300	Catignano - Tarallo
	36	3+100	Vicoli - Princialunga
	38	4+800	Casa Cantoniera di Brittoli - Cannatina

	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
ZONA 3	5	7+100	Congiunti - Collecervino
	13	12+000	Tavernola - Collecervino - Penne

	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
ZONA 4	1	20+700	Marina di Città Sant'Angelo - Elice
	3	6+000	Picciano - Piccianello

Comparto SUD

	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
ZONA 5	37	3+300	Brittoli - Peschiole - Boragne
	51	16+700	Torre de' Passeri - Pietranico - Bivio S. Biagio - Cugnoli - Rotatoria di Cugnoli
	53	18+800	Torre de' Passeri - Variante Castiglione - Pesco - Corvara - Bivio S. Biagio
	54	9+900	Bivio S. Biagio - Forca di Penne
	S.R. 602 par.	18+000	Ex. S.S. 602

	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
ZONA 6	S.R. 602 par.	24+500	Ex. S.S. 602

	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
ZONA 7	63	4+600	Vecchia strada per San Valentino
	66	15+000	Ex S.S. 5 - Bolognano - Musellaro - Salle - S. Tommaso - Ex S.S. 487
	67	8+100	Ex S.S. 5 - Tocco - Bivio Musellaro
	73	0+978	Variante di Torre de' Passeri
	74	1+150	Variante di Tocco da Casauria

	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
ZONA 8	64	8,500 (17,300)	Colle Botte - Roccamorice - Fonte Tettone
	77	1+750	Variante abitato di De Contra

Provincia di Pescara
www.provincia.pescara.it

Piazza Italia n. 30 65121 Pescara
Tel. 085/3724426 - 454

In caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra sull'intero territorio di competenza si rimanda, per eventuali obblighi temporanei, ad ordinanze o avvisi di Protezione Civile.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e motocicli possono circolare solo in assenza di neve e ghiaccio su strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati sotto al direttiva comunitaria 92/33 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e ss.mm. e ii. o a quelle dei regolamenti UNECE muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegati in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Maggio 2011 "Norme concernenti dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici supplementari degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, e O2".

Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli di categoria M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego di dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto precisato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 Marzo 2002 "Norme concernenti le catene destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli fa tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono esser installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni della Provincia di Pescara e resa nota al pubblico mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica prescritta dalle norme vigenti nonché con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992.


Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. e e comma 14 del D. Lgs. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

La presente ordinanza è da intendersi altresì quale parere favorevole per analoghi provvedimenti comunali di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 285/1992.

Avverso la presente ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene la collocazione della segnaletica stradale.



Il Dirigente
del Settore I - TECNICO -
(*Ing. Luigi URBANI*)